

CONSIGLIO PROVINCIALE DI BOLOGNA
I convocazione
10a Seduta

Estratto dal verbale della seduta pubblica del 04/03/2013

Presiede il Presidente del Consiglio Caliendo Stefano

E' presente la Presidente della Provincia DRAGHETTI BEATRICE

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:

CALIANDRO STEFANO	GUIDOTTI SERGIO
BARELLI MAURIZIO	BARUFFALDI MARIAGRAZIA
COCCHI ANNA	COSTA ELENA
DEGLI ESPOSTI EDGARDA	DONINI RAFFAELE (**)
FABBRI MARILENA(*)	FINELLI RAFFAELE
FUSCO MARIETTA	GNUDI MASSIMO
MAZZANTI GIOVANNI MARIA	MUSOLESI NADIA
NALDI GIANCARLO	REBECCHI NARA
TORCHI EMANUELA(**)	VANNINI DANIELA
ZANIBONI GABRIELE	FINOTTI LUCA
LEPORATI GIOVANNI(*)	MAENZA SALVATORE
MAINARDI MARCO	RUBINI CLAUDIA
MARCHETTI DANIELE	MARZOCCHI ALESSANDRO
SORBI MAURO	TOMMASI GIANFRANCO
FLAIANI ROBERTO	RAISI ENZO (**)
SABBIONI GIUSEPPE	NANNI PAOLO
PAGNETTI FRANCESCO	TARTARINI FABIO (**)
VENTURI GIOVANNI	RAMBALDI FLORIANO

Presenti n.31

Sono altresì presenti i componenti della Giunta Provinciale:

VENTURI GIACOMO	BARIGAZZI GIULIANO(*)
BURGIN EMANUELE	CHIUSOLI MARIA
DE BIASI GIUSEPPE	MONTERA GABRIELLA
PONDRELLI MARCO(*)	PRANTONI GRAZIANO

(*) = assente

(**) = assente giustificato

Scrutatori: VANNINI DANIELA, TOMMASI GIANFRANCO, VENTURI GIOVANNI
Partecipa il Segretario Generale DOMENICO MARESCA.

omissis

DELIBERA N.16 - I.P. 775/2013 - Tit./Fasc./Anno 12.1.11.0.0.0/205/2011

SETTORE AMBIENTE

Modifiche al "Regolamento per la nomina di guardia giurata volontaria caccia e pesca e per la disciplina del coordinamento delle attività di vigilanza volontaria". Seconda votazione ai sensi dell'art. 85 comma 1 dello Statuto della Provincia di Bologna.

IL CONSIGLIO

Decisione

1. Approva le modifiche al “Regolamento per la nomina di guardia giurata volontaria caccia e pesca e per la disciplina del coordinamento delle attività di vigilanza volontaria”¹ come precisate nelle motivazioni e novellate nel testo coordinato di cui all'allegato n. 2 alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale.
2. Specifica che tali modifiche riguardano in gran parte i riferimenti alla normativa sulla sicurezza dei volontari, avendo constatato che le associazioni e i raggruppamenti delle cui guardie può avvalersi la Provincia rispondono in maniera diversificata agli obblighi derivanti dal decreto legislativo 81/2008 e quindi si rende necessario avviare un percorso formativo al fine di applicare criteri omogenei nei confronti delle organizzazioni disponibili a convenzionarsi con l'Amministrazione provinciale per la vigilanza venatoria.
3. Precisa che ulteriori piccole modifiche, suggerite dall'esperienza degli ultimi mesi, sono finalizzate ad una maggiore chiarezza nell'applicazione della normativa stessa e ad una ulteriore semplificazione del procedimento di rinnovo della nomina di guardia giurata volontaria.
4. Stabilisce che la presente deliberazione sia pubblicata all'Albo Pretorio telematico unitamente alla precedente del 27 febbraio 2013, n. 15.
5. Dispone che la presente modifica regolamentare entri in vigore dal 1° giorno del mese successivo alla data di inizio della sua pubblicazione.

Motivazione

La legge quadro nazionale² in materia di protezione della fauna selvatica del prelievo venatorio individua i soggetti a cui è affidata la vigilanza venatoria, definisce i poteri e i compiti degli addetti e prevede che siano le Province a coordinare l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste.

Il decreto legislativo n.112/98³ ha trasferito alle Province le funzioni e i compiti amministrativi per la nomina a guardia giurata volontaria caccia e pesca, individuando nelle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e protezionistiche nazionali riconosciute e indicate dalla legge statale, nonché negli agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime⁴, i soggetti a cui possono essere rilasciati i decreti.

La legge regionale n. 8/1994⁵, a seguito delle modifiche apportate dalla L.R. 16/2007, dispone che, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, le Province possono avvalersi di guardie venatorie di cui

¹Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 27 febbraio 2012, da adesso “Regolamento provinciale”

² Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, artt. 27 e 28.

³ Decreto Legislativo n. 112 del 31 Marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, art. 163 comma 3 lettere a) e b).

⁴ Regio Decreto 8 Ottobre 1931 n.1604, art. 31 e Legge 14 Luglio 1965 n. 963, art. 22.

⁵ Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”, art., 58, così come modificato dalla L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

all'articolo 27 della legge statale provvedendo anche alla loro nomina che può essere attribuita a cittadini che, avendo i requisiti di legge, abbiano superato apposito esame, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente, gratuitamente e nel rispetto dei regolamenti adottati dalle Province.

Le Province si avvalgono altresì⁶ dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie⁷ attraverso apposite convenzioni.

La stessa legge regionale⁸ prevede che la Provincia coordini l'attività di vigilanza faunistico-venatoria svolta, tra gli altri, dal personale delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie e naturalistiche nonché dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, al fine di ottenere il più razionale ed economico impiego degli addetti. Inoltre è stabilito che, sulla base delle indicazioni contenute in apposita direttiva regionale, le Province debbano adottare un regolamento per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza venatoria, contenente anche i criteri e le modalità di partecipazione all'attività di vigilanza.

A seguito del citato trasferimento alle Province delle funzioni e dei compiti amministrativi inerenti il rilascio e il rinnovo dei decreti di guardia giurata volontaria caccia e pesca, la Provincia di Bologna aveva adottato un proprio "Regolamento per il rilascio e per il rinnovo d'ufficio del decreto di approvazione di guardia giurata volontaria caccia e pesca"⁹.

La Regione Emilia Romagna ha approvato¹⁰ una direttiva che introduce rilevanti novità in merito alla disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza faunistico-venatoria. Gli importanti cambiamenti stabiliti con tale direttiva regionale hanno reso necessario riformulare il precedente regolamento. Il Consiglio provinciale con atto n. 6 del 27 febbraio 2012 ha pertanto deliberato nuovi criteri per il rilascio dei decreti e ha introdotto una specifica disciplina per il coordinamento dei volontari.

Trattandosi di attività che vede la presenza del volontariato, il regolamento provinciale in questione è stato valutato anche sotto il profilo della sicurezza del personale volontario utilizzato tramite convenzioni ad hoc per la vigilanza venatoria e piscatoria. Le clausole riportate dal testo provinciale con riferimento al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 si sono rivelate però non esaustive rispetto alla varietà di associazioni e raggruppamenti con le quali la Provincia può convenzionarsi ai fini della vigilanza stessa. E infatti, mentre alcuni organismi hanno già sottoscritto tali convenzioni, altri non hanno riconosciuto nel proprio statuto associativo l'obbligo di nominare il "preposto alla sicurezza" prescritto nel regolamento provinciale¹¹.

⁶ *Idem.*

⁷ *Guardie Ecologiche Volontarie nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 23 'Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica'.*

⁸ *Idem, art. 59.*

⁹ *Deliberazione del Consiglio provinciale n. 86 del 23 luglio 2003 successivamente modificata con deliberazioni n. 2 del 18 gennaio 2004 e n. 39 del 20 giugno 2006.*

¹⁰ *Vedi nota n. 2.*

¹¹ *Art. 13 comma 6 e altri.*

Al fine di superare un motivo di incomprensione tra Amministrazione pubblica e volontariato si ritiene di eliminare dal regolamento in questione i riferimenti al tema della sicurezza, non potendo riassumere con brevi cenni i contenuti di un corposo testo unico con relative incombenze, peraltro diversificate a seconda dell'associazione convenzionata. L'Amministrazione provinciale, inoltre, intende avviare un percorso specifico con le Associazioni, per favorire la formazione/informazione dei volontari impegnati nell'attività di vigilanza venatoria e piscatoria.

Altre modifiche al testo del regolamento in questione nascono da una esigenza di maggiore chiarezza finalizzata a una migliore applicazione della norma, oppure per snellire il procedimento stesso di riconoscimento e nomina della funzione di guardia giurata volontaria.

Si riportano le motivazioni specifiche per gli articoli soggetti a modifica e meglio evidenziati all'allegato n. 1 alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Sono modificate le lettere a) e b) del comma 2: si sostituisce la lettera ‘e’ con la lettera ‘o’, al fine di evidenziare che la presenza nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per le associazioni venatorie e agricole, e il riconoscimento del Ministero dell’ambiente per le associazioni ambientaliste sono da sole condizioni giuridicamente sufficienti per poter richiedere la nomina di GGV per i propri associati che ne abbiano i requisiti. L’ iscrizione ai registri del volontariato è una condizione associativa alternativa e non aggiuntiva alle precedenti, che ha in effetti voluto ampliare e non restringere il bacino d’utenza associazionistico.

Art. 3 - Viene sostituita, al comma 3 lettera b), la residenza nel territorio della provincia di Bologna con il possesso dell'attestato di idoneità tecnica rilasciato dalla Provincia di Bologna: tale requisito consente una maggiore mobilità dei cittadini e una loro facoltà di operare in un territorio a prescindere dal luogo di residenza. Si precisano, al comma 4, le diverse tipologie del prescritto “certificato medico” considerate equipollenti e parimenti valide. Per non aggravare il procedimento di rinnovo, si precisa che il certificato medico è da presentare solo all'atto della richiesta di prima nomina.

Art. 9 – Viene cassata l'autocertificazione nel procedimento di rinnovo della nomina in quanto gli accertamenti sugli eventuali precedenti giudiziari e sui servizi svolti vengono espletati d'ufficio e il certificato medico è necessario solo alla prima nomina.

Art. 13 – Viene cassato il comma 6 per le ragioni precisate anche al punto 2 del dispositivo e modificati di conseguenza i commi 7, 8, 10 e 11, che nel nuovo testo diventano 6, 7, 9 e 10. Uniformato il minimo di 60 ore nel biennio (il 50% delle 120 ore) per ogni GGV e aggiunto un comma che nel testo coordinato diventa l’11, che vale per le GGV il cui decreto viene rinnovato da altri Enti, mentre per coloro che sono nominati dalla Provincia vale l'art. 9 comma 2 (il non rinnovo).

Art. 14 – Viene cassata la lettera b) del comma 3, avendo tolto il riferimento al preposto alla sicurezza, e modificata di conseguenza la lettera d), che nel testo coordinato diventa lettera c) del comma 3.

Art. 15 - Modificato il comma 2 lettera c) per togliere i riferimenti al preposto.

Art. 16 - Modificata il comma 1 lettere c) ed e) per togliere i riferimenti al preposto.

La Regione Emilia Romagna ha esaminato le proposte di modifica di cui all'atto di Giunta n. 403 del 20/11/2012 ritenendo compatibili tutte le proposte avanzate eccetto quella riguardante l'art. 16, comma 1 lett. b) che pertanto non viene ricompresa in questa ultima versione.

La Regione Emilia Romagna, pertanto, con delibera di Giunta n. 114 del 4 febbraio 2013 ha espresso, senza rilievi, il previsto parere di conformità delle presenti modifiche regolamentari alle linee di indirizzo contenute nella deliberazione regionale n. 980/2008.

La presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Si precisa che la presente proposta fa seguito a quella presentata nella seduta del 27 febbraio 2013, n. 15, sulla quale non si è raggiunto il quorum prescritto.

Pareri

Sono stati richiesti e acquisiti agli atti¹² il parere del Dirigente del Servizio Tutela e Sviluppo Fauna in relazione alla regolarità tecnica, e del Segretario Generale, in relazione alla dichiarazione di conformità giuridico-amministrativa.

Le Commissioni Consiliari 1^a e 6^a, nella seduta congiunta del 15 febbraio 2013 hanno espresso parere favorevole a maggioranza.

Allegati

Allegato n. 1 - Testo del “Regolamento per la nomina di guardia giurata volontaria caccia e pesca e per la disciplina del coordinamento delle attività di vigilanza volontaria” approvato con delibera del Consiglio provinciale di Bologna n. 6 del 27 febbraio 2012, contenente le proposte di modifica.

Allegato n. 2 - Testo coordinato del “Regolamento per la nomina di guardia giurata volontaria caccia e pesca e per la disciplina del coordinamento delle attività di vigilanza volontaria”.

¹² Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”.

Messo ai voti dal Presidente, il su esteso partito di deliberazione è **approvato** con voti favorevoli n.20 (DRAGHETTI BEATRICE, CALIANDRO STEFANO, BARELLI MAURIZIO, BARUFFALDI MARIAGRAZIA, COCCHI ANNA, COSTA ELENA, DEGLI ESPOSTI EDGARDA, FINELLI RAFFAELE, FUSCO MARIETTA, GNUDI MASSIMO, MAZZANTI GIOVANNI MARIA, MUSOLESI NADIA, NALDI GIANCARLO, REBECCHI NARA, VANNINI DANIELA, ZANIBONI GABRIELE, SORBI MAURO, NANNI PAOLO, PAGNETTI FRANCESCO, VENTURI GIOVANNI), contrari n.0 (), e astenuti n.11 (GUIDOTTI SERGIO, FINOTTI LUCA, MAENZA SALVATORE, MAINARDI MARCO, RUBINI CLAUDIA, MARCHETTI DANIELE, MARZOCCHI ALESSANDRO, TOMMASI GIANFRANCO, FLAIANI ROBERTO, SABBIONI GIUSEPPE, RAMBALDI FLORIANO), resi con votazione palese.

omissis

Il Presidente Caliendo Stefano - Il Segretario Generale DOMENICO MARESCA
Estratto conforme all'originale.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia per gg.15 consecutivi dal 06/03/2013 al 20/03/2013 unitamente alla deliberazione n. 15 del 27 febbraio 2013.

Bologna, 05/03/2013

IL SEGRETARIO GENERALE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)